



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. 4636/29.11/2019 del 29 aprile 2019

Pos. n. 2

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

(Rif. Nota 11 marzo 2019, n. 15983)

Oggetto: *Ente Parco delle Madonie – richiesta di parere in ordine all'inquadramento di un dipendente.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine al quesito posto dall'Ente Parco delle Madonie, relativamente alla possibilità di inquadrare un dipendente dalla attuale categoria D1 alla categoria D3.

Viene rappresentato che, in virtù dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, gli Enti Parco hanno natura di enti di diritto pubblico, dotati di autonomia tecnica gestionale, amministrativa e contabile, sottoposti a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente. La problematica prospettata inerisce alla gestione giuridica ed economica del personale dell'Ente, con la possibilità di contenziosi legali da parte del personale interessato; tale evenienza ha indotto codesta Amministrazione a richiedere, preventivamente, parere, al competente Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale .

Il Servizio 3, del citato Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, ha comunicato di non poter fornire il parere richiesto, vista la sua esclusiva competenza sul personale di ruolo della Regione Siciliana e conseguentemente codesto Dipartimento si è determinato nel sottoporre a questo Ufficio la questione rappresentata dall'Ente Parco, nella sua qualità di Organo di tutela e vigilanza di tutti gli Enti Parco Regionali.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. Dalla allegata nota 5 aprile 2018, n. 890, con la quale l'Ente Parco delle Madonie ha richiesto parere al Dipartimento dell'Ambiente, si evince che un dipendente del Comune di Isnello, ha prestato servizio in posizione di comando presso l'Ente Parco delle Madonie dall'1 luglio 2003 al 30 giugno 2010.

In data 1 luglio 2010, a seguito di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 65 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente Parco delle Madonie ha assunto l'obbligo di procedere all'immissione in ruolo del suddetto dipendente.

Con Determinazione del Commissario Straordinario 23 febbraio 2010, n. 09, si è preso atto del verbale di conciliazione e si è provveduto ad effettuare l'inquadramento, secondo l'art. 30 del D.lgs n. 165/ 2001, applicando la *"tabella di equiparazione"*, allegata al verbale di conciliazione, ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

Il dipendente al momento del passaggio dal Comune di Isnello era inquadrato nella categoria D, posizione economica D3 (agli atti risulterebbe D2) del comparto Enti Locali, laddove, al momento dell'inquadramento presso l'Ente Parco delle Madonie, gli è stata attribuita la categoria e posizione economica D1 nel presupposto che il passaggio dovesse avvenire facendo riferimento alla *"posizione economica corrispondente, nell'ambito della categoria giuridica, al trattamento economico fondamentale in godimento"* e non secondo la perfetta equivalenza fra posizione di provenienza e di destinazione.

L'ARAN Sicilia con nota 20 ottobre 2015, n. 3396, con riferimento alla problematica in esame, ha evidenziato al Direttore dell'Ente Parco delle Madonie, che *"(...) un dipendente trasferito ad altra amministrazione in esito a una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, ha diritto a mantenere il trattamento economico fondamentale che abbia legittimamente conseguito presso l'amministrazione di provenienza (...)"*. Pertanto, fatta salva l'eventuale correttezza del primo inquadramento, *" (...) il passaggio in D2 potrà avvenire solo per effetto di progressione economica orizzontale secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva regionale (...)"* sulla base di *"(...)procedura comparativa nel rispetto delle norme finanziarie e di bilancio (...)"*. Inoltre si puntualizza che *"(...) ciascuna delle quattro categorie individuate dal*

C.C.R.L. si suddivide in diversi livelli economici, che non corrispondono tuttavia a differenti mansioni, né a particolari profili professionali; conseguentemente non può concretizzarsi l'ipotesi di una dequalificazione professionale”.

Orbene, il parere illustrato, a parere dello scrivente Ufficio ha circoscritto, in maniera esaustiva, la problematica posta all'esame e se ne condivide il contenuto.

Nella fattispecie, con la legge regionale 30 ottobre 1995, n.76 si è sancito che l'immissione nel ruolo organico dell'ente parco si attua mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza. L'art. 18 del regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie, approvato con decreto assessoriale 28 ottobre 2005, n. 277, dopo aver affermato per il personale comandato l'applicabilità dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, e dell'art. 7 della citata legge regionale n. 76/1995, dispone che, ai fini dell'inquadramento, si applicano le disposizioni del d.p.r. 22 giugno 2001, n. 9 e del d.p.r. 22 giugno 2001, n. 10.

Appare, a questo Ufficio, che la lettura coordinata delle disposizioni richiamate porti a concludere che l'inquadramento del dipendente immesso nei ruoli dell'Ente Parco sarebbe avvenuto con riferimento a quanto disciplinato dai richiamati decreti presidenziali, così come peraltro previsto dal regolamento di organizzazione dell'Ente, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 bis dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001.

Peraltro, da un punto di vista economico, occorre evidenziare che il passaggio da un ente all'altro, anche se con l'attribuzione della categoria D1, ha garantito al dipendente il mantenimento della identica posizione economica .

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. David Bologna

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE
F.to Avv. Gianluigi M. Amico